

STATUTO

Art.1 - E' costituita l'Associazione denominata "Crescere Insieme - Associazione Culturale".

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art.36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in Civitanova Marche (MC) alla Via F.lli Bandiera n. 100.

Art.2 - L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto l'esercizio di attività di tipo culturale, incentrata negli scopi educativi, per quel che riguarda le attività esecutive e progettuali didattiche e ricreative in forma di doposcuola e in generale le attività propedeutiche di recupero personalizzato e collettivo da svolgersi sia nei periodi scolastici che nei periodi estivi, attraverso l'utilizzo di metodi formativi e scientifici individuali e collettivi. L'associazione potrà organizzare attività ludico-ricreative e/o di laboratorio artistico, centro di lettura sia all'interno della propria struttura che all'esterno in ambito scolastico ed extrascolastico in collaborazione con Enti/Associazioni Private o Pubbliche sempre in ambito socio-psico-pedagogico ponendo anche attenzione alla problematica dell'immigrazione e dell'intercultura. Potrà inoltre collaborare con Enti di Ricerca che si occupino di tutte le tematiche connesse alla

vita formativa del bambino e del ragazzo.

Tra le finalità dell'associazione culturale rientrano altresì le attività specificamente rivolte alla prevenzione e ai suggerimenti per la risoluzione di situazioni di disagio in soggetti con problemi e disturbi di apprendimento scolastico, comportamentali, sensoriali ed in generale ogni problema proprio dell'età evolutiva, estensibile ai soggetti attori del trend educativo e formativo quali i genitori, attraverso specifici incontri illustrativi strutturati in modalità di screening preventivo, ed informazione specifica sulle funzioni di riabilitazione individualizzata in ambito educativo e didattico, a partire dalle scuole materne e fino al completamento delle scuole medie superiori.

L'associazione culturale si occuperà anche della promozione e dello svolgimento delle attività realizzative, attraverso l'istituzione di laboratori specialistici didattici nei settori espressivo-creativi della musica, dell'arte figurativa, dell'espressione corporea e della drammatizzazione, il tutto finalizzato alla promozione sociale ed al miglioramento della qualità della vita di ogni persona umana.

L'associazione inoltre potrà organizzare ogni forma di attività ricreativa e di divertimento, finalizzata alla migliore coesione sociale, attraverso la programmazione di momenti di gioco collettivo, festeggiamenti in occasioni

particolari ed eventi gioiosi quali compleanni, anniversari, ricorrenze, completamento del ciclo di studi, eccetera; come pure potrà organizzare gite, escursioni, visite e viaggi, sempre con finalizzazione culturale e didattica.

Ogni intervento che possa travalicare le specifiche competenze professionali dei soci fondatori intervenuti, sarà preventivamente concordato e/o condiviso con soggetti professionisti di ciascun settore, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, nonché dai responsabili dei servizi sociali, dell'Azienda Sanitaria e dai vari Enti territoriali di riferimento.

Ulteriori scopi dell'associazione sono quelli di fornire servizi specifici di carattere sociale, assistenziale e culturale, civile nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria a favore degli anziani e delle persone in situazione svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari. Svolgere attività volte all'integrazione e alla socializzazione di bambini, adolescenti e adulti normodotati e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale. L'associazione inoltre potrà organizzare e gestire corsi di formazione professionali.

Art.3 - Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione

possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da possibili elargizioni da parte di associati e di terzi.

La quota sociale valida quale requisito di riconoscimento allo status di socio viene stabilita nell'importo di Euro 20,00.

Art.4 - Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) corrispettivi provenienti dai soci per la fruizione di specifici servizi da parte dell'associazione;
- d) eventuali introiti da manifestazioni culturali e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art.5 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. In occasione del primo esercizio, considerata la vicinanza temporale con la conclusione dell'anno 2009, viene applicato lo slittamento di competenze all'esercizio successivo, e pertanto il primo esercizio sociale si concluderà alla data del 31/12/2010.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art.6 - Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi, di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, l'istanza per l'iscrizione e l'ammissione nell'associazione, dovrà essere redatta, sottoscritta e presentata dai genitori o da chi ne fa le veci.

**Marca da
bollo
da
€ 14,62**

Art.7 - Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) indicata nell'art. 3 del presente Statuto. Viene fissata quale data di decorrenza del rinnovo delle iscrizioni ovvero di nuove iscrizione, quella verosimilmente più vicina all'inizio delle attività scolastiche, vale a dire la data del 30 settembre di ciascun anno. I soci che non

presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre la suindicata data del 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dal presente statuto.

Art.8 - Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci fondatori ed ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art.9 - I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno diritto a frequentare i locali di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art.10 - La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventuale stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere con la conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrammissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Art.11 - Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale dei soci
- b) Il Presidente

c) Consiglio Direttivo

Art.12 - L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con altra modalità certificata di notificazione (telefax, posta elettronica, telegramma), inclusa anche l'accettazione mediante raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché

della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;

e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e con motivazione avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi al diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

**Marca da
bollo
da
€ 14,62**

Art.13 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dalla maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente

con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 20.

Art.14 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art.15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente

dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni in Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 13.

Art.16 - Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 6 del presente Statuto.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza della carica.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente

dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione e del Vice Presidente.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o del decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art.18 - Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio o il rendiconto annuale da presentare l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché la maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Dalle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art.19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, dei deliberati assembleari e consigliari.

Ai pagamenti provvede il Presidente.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art.20 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi

**Marca da
bollo
da
€ 14,62**

diritto al voto. La delibera deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Art.21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte in prima istanza alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Qualsiasi altra controversia concernente l'ambito civile e penale, anche per quanto riguarda i rapporti tra i membri dell'associazione ed i soggetti esterni, sarà devoluta alla competenza giurisdizionale del Tribunale di Macerata, competente per territorio.

Art.22 - Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto valgono le norme e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Letto, firmato e sottoscritto in data 12 febbraio 2011

FIRME:

GELOSI LOREDANA _____

FONZI SILVIA _____

BALDONCINI CORRADINA _____

CAPPELLETTI MILENA

